

**REGOLAMENTO (CE) N. 924/97 DELLA COMMISSIONE**  
del 23 maggio 1997

**recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 771/97<sup>(4)</sup>;

considerando che, data la persistenza della peste suina classica nei Paesi Bassi, è necessario estendere ai giovani lattonzoli le misure eccezionali di sostegno del mercato, così da consentire una diminuzione delle spese nei prossimi mesi e una riduzione del peso degli animali consegnati alle autorità competenti;

considerando che la consegna dei giovani lattonzoli consente di porre fine, entro qualche settimana, all'aiuto concesso ai giovani suinetti e ai suinetti e, entro qualche mese, all'aiuto concesso ai suini all'ingrasso; che è necessario conferire alle competenti autorità dei Paesi Bassi l'autorizzazione a gestire tale programma e fissare le date e le zone interessate;

considerando che è necessario disporre che i giovani lattonzoli siano abbattuti nell'azienda e successivamente incinerati;

considerando che occorre fissare l'aiuto per i giovani lattonzoli e adeguare l'aiuto concesso all'atto della consegna dei suinetti all'attuale situazione di mercato tenendo conto dell'aumento dei prezzi di mercato;

considerando che occorre pertanto estendere le misure eccezionali alle zone di protezione e di sorveglianza intorno a Soerendonk e a Baarle-Nassau, sostituendo l'allegato II del regolamento (CE) n. 413/97 con un nuovo allegato;

considerando che l'applicazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno del mercato è uno dei

migliori strumenti per combattere il propagarsi della peste suina classica; che è pertanto giustificato applicare il presente regolamento a decorrere dal 6 maggio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 413/97 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è modificato nel modo seguente:

a) è inserito il seguente paragrafo 4:

«4. A decorrere dal 6 maggio 1997 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi all'atto della consegna, a quest'ultime, di giovani lattonzoli di cui al codice NC 0103 91 10 di età pari o inferiore a 3 settimane.»

b) L'attuale paragrafo 4 diventa il paragrafo 5.

2. È aggiunto il seguente articolo 1 bis:

*«Articolo 1 bis*

1. Le competenti autorità dei Paesi Bassi possono decidere di escludere dall'aiuto previsto all'articolo 1, a decorrere da una data da loro fissata, una o più categorie di animali di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, provenienti da zone da loro determinate.

2. Le competenti autorità dei Paesi Bassi informano regolarmente la Commissione in merito alle decisioni adottate in virtù del paragrafo 1 e forniscono tutte le informazioni necessarie.»

3. All'articolo 2, i termini «i suini all'ingrasso, i suinetti e i lattonzoli» sono sostituiti dal termine «gli animali».

4. L'articolo 3 è modificato nel modo seguente:

a) Il presente testo diventa il paragrafo 1.

b) È aggiunto il seguente paragrafo:

«2. In deroga al paragrafo 1, i giovani lattonzoli di cui all'articolo 1, paragrafo 4, sono abbattuti nell'azienda il giorno della consegna e successivamente incinerati o altrimenti trasformati. Le operazioni da effettuarsi nell'azienda hanno luogo sotto il controllo permanente delle competenti autorità dei Paesi Bassi.»

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU n. L 112 del 29. 4. 1997, pag. 18.